

4 dicembre 2018

# Publicata in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

*Milano, 4 dicembre 2018* - Il 23 ottobre 2018 - a pochi mesi dalla pubblicazione della V Direttiva, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, che aveva modificato la previgente disciplina in materia, ampliando il perimetro dei soggetti obbligati agli adempimenti ed introducendo nuove regole circa i registri - è stato adottato, ad integrazione del primo, un nuovo ulteriore provvedimento, specificamente dedicato ai presidi di natura penale quale utili ed efficaci **strumenti di contrasto ai fenomeni di riciclaggio**.

Tale ultima Direttiva, poi pubblicata in Gazzetta europea il 12 novembre, intende espressamente sostenere gli Stati membri nell'individuare, accanto agli altri già sperimentati strumenti di contrasto del fenomeno del *money laundering*, adeguati e, soprattutto, uniformi ed omogenei presidi di matrice penalistica: stabilisce quindi una serie di **indicazioni "minime" cui dovrebbero attenersi le legislazioni nazionali nella definizione di fattispecie di reato e nella previsione di sanzioni in materia di riciclaggio**.

Peraltro, il provvedimento non si applica ai fenomeni di riciclaggio connessi a violazioni degli interessi finanziari dell'Unione, sottoposti alle specifiche regole della Direttiva (UE) 2017/1371.

In estrema sintesi, gli Stati membri sono invitati, **entro il 3 dicembre 2020**, a recepirli con l'adozione di efficaci provvedimenti ed interventi volti, ad esempio, a:

- reprimere con apposite fattispecie penali una specifica serie di condotte, se intenzionalmente commesse, quali: la conversione od il trasferimento di beni, nella consapevolezza che provengano da attività criminali e con l'intenzione di occultarne l'origine illecita o di aiutare qualsiasi persona coinvolta nella commissione del reato ad eluderne le conseguenze legali; la dissimulazione della vera natura, origine, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, della proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, nella consapevolezza, al momento della ricezione, dell'origine illecita; l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni sempre nella consapevolezza, al momento della ricezione, che provengono da «*attività criminosa*». Tali condotte "presupposte", precisamente definite dalla stessa Direttiva, non dovranno necessariamente essere oggetto di condanna o compiuto accertamento, e potranno essere state realizzate in altro Stato;
- prevedere, eventualmente, l'incriminazione delle citate condotte anche nel caso in cui l'autore avesse solo sospettato l'origine illecita dei beni o, diversamente, perché avrebbe dovuto esserne a conoscenza;
- prevedere l'incriminazione di fenomeni di c.d. autoriciclaggio;
- prevedere l'incriminazione delle suddette fattispecie anche a titolo di concorso, istigazione e tentativo;
- prevedere, per le fattispecie di cui sopra, sanzioni penali effettive, dissuasive e proporzionate: in particolare, deve essere prevista una pena detentiva massima di almeno 4 anni; devono essere previste pene "addizionali" per i casi più gravi;
- prevedere *certamente* forme aggravate per: *i*) la commissione del reato in forma associativa ai sensi della Decisione 2008/841/JHA; *ii*) la commissione del reato nell'esercizio delle attività professionali da parte di soggetto obbligato ai sensi dell'art. 2 della Direttiva EU 2015/849;
- prevedere *eventualmente* forme aggravate nel caso di *iii*) valore considerevole del bene riciclato; di *iv*) particolari tipologie di reato presupposto;
- prevedere la responsabilità della persona giuridica per i reati di riciclaggio commessi, a suo vantaggio, da qualsiasi persona agisca, a

titolo individuale o in quanto componente di un suo organo, e detenga una posizione dirigenziale a vario titolo. Una responsabilità potrà altresì sorgere laddove la carenza di sorveglianza o controllo da parte di uno di tali soggetti abbia reso possibile la commissione di reato, in favore dell'ente, da parte di persona sottoposta alla sua autorità. Ovviamente, la responsabilità della persona giuridica non preclude accertamenti e procedimenti penali nei confronti delle persone fisiche che sono autori, istigatori o complici dei fatti di riciclaggio;

- prevedere, anche per la persona giuridica ritenuta responsabile, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, di natura penale e non, di natura pecuniaria e non, quali l'esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico; l'esclusione temporanea o permanente dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni; l'interdizione temporanea o permanente ad esercitare una attività commerciale; l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; i provvedimenti giudiziari di liquidazione; la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato;
- prevedere che, se del caso, i proventi derivati dai reati di cui alla Direttiva e i beni strumentali alla realizzazione degli stessi siano congelati o confiscati in conformità alla Direttiva 2014/42/UE.

La Direttiva insiste poi particolarmente sulla necessità che sia quanto più possibile favorita e implementata la cooperazione internazionale, sia giudiziaria che di polizia.

Inoltre, sono previste specifiche disposizioni per regolare i profili attinenti ai rapporti tra accertamento del reato c.d. presupposto e accertamento della condotta di riciclaggio; altrettanto, sono specificamente regolati i profili di giurisdizione per i fenomeni con connotati di transnazionalità.

Se per molti aspetti del provvedimento europeo la normativa italiana pare già ottemperante, sarà interessante scoprire in che termini il Legislatore intenderà darvi ulteriore attuazione, seguendo - ad esempio - le indicazioni di natura facoltativa e discrezionale.

---

## DISCLAIMER

Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore

dell'informazione giuridica. Non costituisce un parere e non può essere utilizzato come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all'assenza di assistenza legale specifica.